



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro
Direzione centrale risorse umane,
bilancio e affari generali
dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it

e p.c. Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato /IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ipotesi di CCNI Fondo risorse decentrate 2021 sottoscritto il 18.07.2022.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 e, al riguardo, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente si rinvia alla nota prot. 257948 del 21/11/2022 del Ministero dell'economia e delle finanze/IGOP e con particolare riguardo alle fattispecie di cui agli articoli 6, 7 e 8, inoltre, si fa presente quanto segue.

Gli **articoli 6 e 7** dell'ipotesi di accordo prevedono, rispettivamente, per titolari di posizione organizzativa e di incarichi organizzativi di Area e di Team l'eventualità di un ulteriore incarico *ad interim*, stabilendo che la corrispondente "incentivazione" in tal caso venga incrementata "nella misura del 10 per cento di quella prevista" per il nuovo incarico.

Al riguardo, si osserva che la fattispecie dell'*interim* non risulta in linea con la disciplina contrattuale dell'istituto della "posizione organizzativa" per cui la relativa clausola non può essere asseverata.

In relazione all'incremento dell'indennità per i responsabili di Area e di Team in caso di *interim*, si rammenta il principio secondo cui è legittimo il cumulo di indennità solo nel caso in cui queste siano correlate a causali e condizioni formalmente ed oggettivamente diverse.

In relazione all'**articolo 8** *Quota riservata alla contrattazione di sede*, comma 4, si richiamano le disposizioni dall'art. 7, comma 7, del CCNL 2019-2021 circa la possibilità, a livello decentrato, del mero adeguamento dei criteri stabiliti a livello nazionale per quanto concerne la distribuzione delle risorse correlate alla *performance*. A tali disposizioni, pertanto, si chiede di conformare il testo alla citata disposizione, in sede di sottoscrizione definitiva.

In merito alle previsioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relative ad una "maggiorazione del incentivo giornaliero fino ad un massimo del 100 per cento" (oltre il limite



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

individuale attribuibile a ciascun dipendente per attività correlate al “*conseguimento di risultati*”) al “*personale che ha svolto l’attività lavorativa in presenza nelle giornate di operatività dei presidi connessi alla crisi epidemiologica da covid 19*”, si osserva che la relativa clausola contrattuale non è asseverabile qualora sia finalizzata a remunerare la mera presenza del personale o, comunque, espletamento di attività ordinarie da parte di questo, già remunerate con la componente stipendiale della retribuzione. In merito si richiama anche l’allegata nota del Ministero dell’Economia e delle finanze/IGOP.

Quanto all’**articolo 9** concernente l’*Incentivazione della produttività* si chiede, relativamente al comma 4, di esplicitare che la valutazione dei risultati, cui è subordinata l’erogazione delle somme destinate alla *performance* individuale, è effettuata in base all’apposito Sistema di valutazione adottato da codesto Ispettorato.

Per quel che concerne l’**articolo 13** “*Specifiche Fondo risorse decentrate per l’anno 2021 e modalità di riparto delle risorse*” e in particolare l’indennità per la “*Rappresentanza in giudizio*” si osserva che la prevista possibilità (al punto 1, lett. b e al comma 3), per la contrattazione integrativa di individuare ulteriori criteri di attribuzione delle somme finalizzate a remunerare il “*maggior disagio*” nello svolgimento di tale attività, non risulta in linea con le disposizioni del CCNL 2019/2021. Infatti, in primo luogo la individuazione delle materie che possono essere oggetto di contrattazione integrativa tanto a livello nazionale che di sede territoriale è stabilita dal CCNL e non dal contratto integrativo. Inoltre, i criteri per la determinazione della indicata indennità non rientrano neanche tra quelli suscettibili di adeguamento in sede di contrattazione integrativa di sede territoriale, ai sensi del comma 7, dell’articolo 7 citato. Anche per tale aspetto, si chiede di adeguare le previsioni dell’ipotesi di accordo alla disciplina del CCNL.

Sotto altro profilo, considerato che l’indennità in parola, al comma 3 dell’articolo 13, è correlata all’assunzione di specifiche responsabilità, desta perplessità la previsione del comma 1, che ne prevede una attribuzione parziale (30%) connessa a situazioni di “*maggior disagio*”. In proposito, fermo restando il principio in virtù del quale mediante indennità non possono essere remunerate attività che rientrano tra i compiti e le mansioni ordinarie del personale dedicato (quali ad esempio la “*redazione di atti difensivi anche in sede di gravame*”), si chiede di precisare in sede di sottoscrizione definitiva quale sia la situazione (responsabilità o disagio) che giustifica la corresponsione dell’emolumento.

Ciò posto e vista l’allegata nota del Ministero dell’Economia e delle finanze/IGOP, si ritiene che l’ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso esclusivamente nei limiti ed alle condizioni indicate.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Roma,

Al Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collettiva

Prot. N .
Rif. Prot. Entrata N. 227440
Allegati:
Risposta a nota del 21/09/2022, n. 71701

OGGETTO: Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) – Ipotesi di accordo integrativo sul fondo risorse decentrate 2021 per il personale delle aree funzionali.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D. Lgs.165/2001.

Tale ipotesi dispone l'utilizzo delle risorse del fondo risorse decentrate anno 2021, pari ad euro 25.362.112,45, per il finanziamento degli istituti retributivi ivi previsti.

Esaminata tale ipotesi nonché le relative relazioni tecnica ed illustrativa, si rileva all'articolo 6 (Titolarità di posizione organizzativa) e all'articolo 7 (Incentivazione per la titolarità di incarichi organizzativi) l'attribuzione di posizioni organizzative e di incarichi organizzativi "*ad interim*".

Al riguardo, nel rappresentare perplessità in ordine alla previsione di attribuzione di incarichi "*ad interim*" per i richiamati istituti retributivi, in assenza di specifiche disposizioni normative e contrattuali in materia, sulla questione si fa rinvio alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Nell'art. 8 (Quota riservata alla contrattazione di sede) si rileva che il comma 6 dispone il riconoscimento di una maggiorazione dell'incentivo giornaliero al personale che ha

svolto l'attività lavorativa "in presenza" nelle giornate di operatività dei "presidi" connessi alla crisi epidemiologica da "covid 19".

Al riguardo, nel nutrire perplessità in ordine alla richiamata clausola contrattuale, in relazione alla natura sostanzialmente indennitaria dell'emolumento riconosciuto anziché di istituto premiale e alla luce anche di quanto già rappresentato da codesto Dipartimento su disposizioni contrattuali di analogo tenore - tenuto conto che per la compensazione del disagio connesso alle attività lavorative svolte in presenza durante la crisi epidemiologica da covid-19 sono intervenute, con la previsione di apposite risorse, specifiche disposizioni normative - sulla questione si fa rinvio alle valutazioni di codesto Dipartimento.

L'articolo 12 (Welfare integrativo) prevede il rinvio ad un separato accordo per la determinazione dei criteri relativi alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, destinati ad iniziative di sostegno al reddito della famiglia per l'anno 2021: al riguardo, si fa presente che lo stesso dovrà essere trasmesso, per il controllo ai sensi dell'articolo 40-*bis* del D. Lgs.165/2001.

Stante quanto sopra detto, verificato dall'esame della ulteriore documentazione, trasmessa dall'Amministrazione con email del 26 ottobre 2022, del 10 novembre 2022 e del 14 novembre 2022, che la ripartizione delle risorse risulta contenuta nell'ambito delle disponibilità assegnate al fondo risorse decentrate dell'anno 2021 e considerato, altresì, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 15/2022, si fa presente di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso dell'ipotesi in esame.

Infine, tenuto anche conto delle interlocuzioni avute con l'Amministrazione per le vie brevi, si ritiene necessario che le prossime ipotesi di accordo da sottoporre alla certificazione ai sensi dell'art. 40-bis, d. lgs. 165/2001, siano redatte, per esigenze di maggiore chiarezza ed organicità della complessiva documentazione contrattuale, individuando, per ciascuno degli istituti finanziati con le risorse del fondo risorse decentrate, l'ammontare delle risorse destinate ai singoli istituti, indicandone gli importi in ciascun articolo di riferimento, con corrispondente evidenza nella relazione tecnica.

Analogamente, si ritiene necessario che la relazione illustrativa delle prossime ipotesi di accordo, considerata la particolarità degli istituti retributivi finanziati con le risorse del fondo risorse decentrate dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, specie con riguardo agli istituti devoluti alla contrattazione collettiva periferica o di sede e a quelli incentivanti le attività ispettive e di rappresentanza in giudizio, fornisca una maggiore descrizione informativa sulle caratteristiche e il funzionamento degli istituti medesimi.

Il Ragioniere Generale dello Stato